COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 30/03/2017

OGGETTO: **TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.**

L'anno **2017**, addì **30** del mese di **marzo** alle ore **17:00,** nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ANGELO CAPALBO.

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	SINDACO	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
MACINI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
BERTI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
VANNINI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
LUISE SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
CALAMASSI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
BORGARELLI FULVIA	CONSIGLIERE	Presente
LEGNAIOLI CRISTIANA	CONSIGLIERE	Presente
BUCALOSSI MIRIANA	CONSIGLIERE	Presente
DE MARCO FILOMENA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NARDI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
RABAZZI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
BIANCUCCI KETI	CONSIGLIERE	Presente
GALGANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco ANDREUCCI LODOVICO e gli Assessori Comunali: BERTI FABIO, MORETTI MICHELA e GALGANI ALBERTO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa FILOMENA DE MARCO, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane

Anno: 2017

Numero: 309

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco illustrare il presente provvedimento;

VISTA la deliberazione consiliare n. 109 del 29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (T.I.A), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento n. 21 del 18 dicembre 2001 della Comunità di Ambito, costituita ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/98 e succ. mod., è stata affidata al soggetto Gestore Unico individuato prima in Sienambiente Spa (fino a quasi tutto il 2013), e dopo in Sei Toscana S.r.l. che l'hanno esercitata su tutto il territorio comunale, ed ha compreso la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dalla normativa in materia, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, così come disciplinato dal Regolamento di cui alla normativa in materia e dal Contratto di servizio;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva di tale tassa;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI – , quale capo III del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 59 del 31.07.2014, con deliberazione dello stesso organo n. 39 dell'8.06.2015, ed in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge;

VISTA la ns. prot. n. 19550 del 15.12.2014 e la successiva risposta di Sei Toscana Srl prot. n. 356 del 03.02.2015, con la quale questo Ente manifestava la volontà di gestire direttamente con proprio personale la parte amministrativa del front-office e back- office della TARI a far data dal 01.03.2015;

VISTO che il comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 comma 1 del D.L. 267/2000, nonché il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2017 è stato differito, inizialmente al 28 febbraio dall'art. 1 comma 454 della Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 dell'11.12.2016, successivamente al 31 marzo 2017 dall'art. 5 comma 1 del D. L. "Milleproroghe", n. 244 del 30.12.2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11.12.2016, Legge di Bilancio 2017, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016. Tale sospensione non si applica alla Tassa sui Rifiuti TARI;

RICHIAMATI gli artt. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 ed il comma 683 del sopra citato art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, il quale stabilisce *che " il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.";*

CONSIDERATO che i Comuni non possono approvare, in forma autonomia i Piani finanziari, e le tariffe della tassa rifiuti (TARI), quando a tal fine è stata costituita un'apposita autorità di ambito o un'agenzia a livello regionale, come si ricava dal parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 125/2014. In caso di inerzia è possibile attivare solo il potere sostitutivo nelle forme di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019 ed i documenti allegati;

CONSIDERATO che questo Ente ha già provveduto ad approvare i coefficienti K e le esenzioni ed agevolazioni della tariffa per l'anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, in quanto l'approvazione di tali coefficienti costituisce, comunque, presupposto per la formazione delle tariffe del bilancio;

PRESO ATTO che l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, ha approvato e trasmesso il Piano Finanziario, definito sulla scorta del corrispettivo del Servizio di Ambito 2017 solo con delibera assembleare n. 7 del 20.03.2017;

CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente ha provveduto in data odierna, con proprio atto n. 36 ad approvare, per quanto di competenza, il piano finanziario TARI per l'anno 2017, che determina costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti in € 3.766.988, oltre il tributo provinciale di cui al comma 666 della Legge n. 147/2013 ed all'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, comprensivo del corrispettivo come approvato e trasmesso dall'ATO Rifiuti Toscana Sud, integrato delle componenti di costo per i servizi e le attività gestite direttamente dall'Ente, fra le quali quelle del servizio amministrativo di riscossione della tassa (CARC) e del fondo svalutazione crediti, rientranti all'interno delle attività di cui al D.P.R. 158/99, in coerenza alla L. 147/2013;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto dei costi di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 del D.L. n. 248/2007 e delle esenzioni finanziate con fondi propri di bilancio, di approvare le tariffe per la

determinazione della tassa in oggetto determinate in base ai coefficienti K, agevolazioni ed esenzioni già approvati con deliberazione consiliare n. 26/2017, nella misura risultante dai prospetti riportati nel dispositivo del presente atto;

DATO ATTO che una corretta individuazione delle tariffe permette di assicurare una più equa ripartizione del carico tributario;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle esenzioni previste nel vigente regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011, quantificabile per l'anno 2017 in euro 27.500,00, è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

PRESO ATTO che, in assenza dei Regolamenti di attuazione di cui all'art. 14 comma 12 del DL 201/2011, si applica il DPR 158/99, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14 comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO l'art. 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, in cui, si sostituisce il comma 13 bis del Decreto n. 201/2011 con la disposizione per cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell' artt. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile dell'Area 3 Gestione del Territorio e Servizi Tecnici e del Responsabile Area 4 dei Servizi Finanziari e gestione delle risorse umane in ordine alla regolarità tecnica, attinente alla correttezza dell'azione amministrativa, nonché quello favorevole del Responsabile Area 4 dei Servizi Finanziari e Gestione risorse umane, in ordine alla regolarità contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 16 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco e n. 10 votanti, si ottiene il seguente esito:
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: /
- astenuti: n. 6 (Bucalossi, De Marco, Nardi, Rabazzi, Biancucci, Galgani)

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) di stabilire che il valore da prendere a riferimento per la determinazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del DPR n. 158/1999, per l'anno 2017, ammonta ad Euro 3.722.041,00 (3.766.988,00 – 27.500 – 17.447,00), oltre il tributo provinciale al 5% ed è stato determinato sulla base del Piano Economico Finanziario approvato da questo Consiglio Comunale con atto n. 36 in data odierna, come definito sulla scorta del corrispettivo del Servizio di ambito 2017, approvato dall'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, con apposita Delibera assembleare n. 7 del 20.03.2017, aggiunte le spese relative ai servizi gestiti direttamente dall'Ente (CARC ed accantonamento al fondo svalutazione crediti), detratte le somme, come sopra indicate, per esenzione da ISEE e contributo MIUR scuole;

3) di dare atto che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i coefficienti K sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, le ripartizioni tra parte fissa e variabile, le scadenze e le agevolazioni e le esenzioni in quanto tutti presupposti necessari per la determinazione delle tariffe per l' anno 2017;

4) di approvare, per l'anno 2017, sulla base del Piano Finanziario, nonché dei coefficienti K approvati, le misure della tassa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013, secondo i prospetti che sotto si riportano, non comprensivi del tributo provinciale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al DPR n. 158/1999:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
TIPOLOGIA UNITA' ABITATIVA	€. FISSA x mq.	€.VARIABILE
COMPONENTI 1 NUCLEO FAMILIARE	1,36	40,79
COMPONENTI 2 NUCLEO FAMILIARE	1,49	65,26
COMPONENTI 3 NUCLEO FAMILIARE	1,62	81,57
COMPONENTI 4 NUCLEO FAMILIARE	1,74	89,73
COMPONENTI 5 NUCLEO FAMILIARE	1,85	118,28
COMPONENTI 6 NUCLEO FAMILIARE	1,95	138,67
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 1	1,36	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 2	1,49	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 3	1,62	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 4	1,74	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 5	1,85	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 6	1,95	0,00

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE	€.FISSA x mq.	€.VARIAB.x mq.	€.TOTALE mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,74	0,99	3,73
Cinematografi e teatri	2,24	0,81	3,05
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,27	0,82	3.09
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,09	1,47	5,56
Stabilimenti balneari	2,95	1,06	4,01

Esposizioni, autosaloni	2,35	0,84	3,19
Alberghi con ristorante	5,69	2,54	8,23
Agriturismi con ristorante	5,69	2,05	7,74
Alberghi senza ristorante	5,38	1,94	7,32
Case vacanze, affitta camere,agriturismi senza ristorazione	4,48	1,61	6,09
Agriturismi senza ristorante	4,48	1,61	6,09
Case di cura e riposo	4,69	1,69	6,38
Ospedali	6,64	2,39	9,03
Uffici, agenzie , studi professionali	6,43	2,31	8,74
Banche e istituti di credito	4,53	1,63	6,16
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,64	2,03	7,67
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,33	2,27	8,60
Negozi particolari quali filateria, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	4,16	1,50	5,66
Banchi di mercato beni durevoli	7,04	2,53	9,57
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,54	1,99	7,53
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,90	1,52	5,42
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,59	1,84	6,43
Attività industriali con capannoni di produzione	1,69	0,88	2,57
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,27	1,03	3,30
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,13	7,73	24,86
Mense, birrerie, amburgherie	18,45	6,64	25,09
Bar, caffè, pasticceria	12,92	5,74	18,66
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10,10	3,63	13,73
Plurilicenze alimentari e/o miste	10,10	3,63	13,73
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	22,30	8,02	30,32

Ipermercati di generi misti	9,09	3,27	12,36
Banchi di mercato generi alimentari	26,52	9,53	36,05
Discoteche, night club	6,77	2,43	9,20

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Siena nella misura del 5%;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze- Direzione Federalismo Fiscale – tramite inserimento della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale;

7) con votazione separata ad esito invariato - con n. 10 voti favorevoli e n. 6 Consiglieri astenuti (Bucalossi, De Marco, Nardi, Rabazzi, Biancucci, Galgani), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOTT.SSA FILOMENA DE MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANGELO CAPALBO